COMUNE DI
CASCIANA TERME LARI
PROVINCIA DI PISA

ORDINANZA N. 56 DEL 26/10/2020

OGGETTO: ORDINANZA PER RIPRISTINO STATO DEI LUOGHI E RIMOZIONE RIFIUTI AI SENSI ART. 192 DEL D. LGS 152/2006 E SS.MM.II., IN LOC. PERIGNANO VIA TOSCANA, 52.

IL SINDACO

Visto il verbale del Corpo di Polizia Locale dell'Unione Valdera - Comando Territoriale di Casciana Terme Lari del 16.10.2020 pervenuta al prot. gen/le dell'Amministrazione Comunale al n. 0017811 in data 16.10.2020 circa l'avvenuto abbandono di rifiuti in Perignano, Via Toscana., 52 su terreno di proprietà della Società Annese Costruzioni Srl, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Casciana Terme Lari Sezione Lari Foglio 17 Mappale 479 sub. 2;

Dato atto che dalla comunicazione suindicata si riscontra che gli agenti del Corpo di Polizia Locale dell'Unione Valdera - Comando Territoriale di Casciana Terme Lari hanno già provveduto ad effettuare contradditorio con il Sig. Annese Domenico, legale rappresentante della Società Annese Costruzioni Srl con sede in Terricciola, a seguito del quale è emerso che la Ditta Annese Costruzioni Srl nonostante fosse già stata interessata da precedenti fenomeni di abbandono di rifiuti avvenuti nell'anno 2015, non ha posto in essere alcun tipo di azione finalizzata a scoraggiare ulteriori episodi della medesima specie;

Visto che dalla documentazione fotografica allegata alla nota suindicata risultano varie tipologie di rifiuti quali: lastre di eternit, bidoni, sacchi neri e rifiuti di altro genere;

Dato atto che la Società proprietaria del terreno ove è avvenuto l'abbandono nella persona del suo legale rappresentante Sig. Annese Domenico nato a Cerignola (FG) il 19/04/1939, residente in Terricciola, Loc. Casanova, Via Terricciolese, 3 è informata e consapevole a pieno della situazione in essere, delle conseguenti responsabilità a suo carico e degli obblighi a cui devono adempiere ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 152/2006;

Visto che dalla comunicazione suindicata e relativi allegati risulta che la Società Annese Costruzioni Srl risulta oggetto di una procedura di concordato preventivo;

Preso atto della documentazione allegata alla comunicazione del Corpo di Polizia Locale dell'Unione Valdera - Comando Territoriale di Casciana Terme Lari;

Visto che l'art. 192 del D. Lgs 152/2006 impone il divieto generale di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, nonchè l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali e sotterranee;

Considerato che il comma 3 dell'art. 192 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. prevede che chiunque viola i divieti di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o di colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contradditorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo;

Visto che lo stesso comma 3 dell'art. 192 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. prevede che il Sindaco disponga con ordinanza le operazioni necessarie per rimuovere i rifiuti abbandonati e per avviarli al recupero o allo smaltimento e che stabilisca il termine per provvedere, decorso il quale si procede all'esecuzione d'ufficio in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate;

Visto che ai sensi del comma 4 dell'art. 192 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, i medesimi sono tenuti in solido con la persona giuridica al ripristino della situazione;

Visto il D. Lgs 267/2000;

Visto la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

Visto il D. Lgs 152/2006;

Visto lo Statuto Comunale

ORDINA

Alla Società Annese Costruzioni Srl con sede in Terricciola, Loc. Casanova, Via Terricciolese, 3 nelle persone dei Sig. ri:

- ANNESE DOMENICO nato a Cerignola (FG) il 19/04/1939, residente in Terricciola, Loc. Casanova, Via Terricciolese, 3, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e socio della Società Annese Costruzioni Srl proprietaria come si riscontra dalle risultanze catastali del terreno ove è avvenuto l'abbandono ;
- ANNESE ANTONIO nato a Cerignola (FG) il 24/12/1965, residente in Terricciola, Loc. Casanova, Via Terricciolese, 3, in qualità di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e socio della Società Annese Costruzioni Srl proprietaria come si riscontra dalle risultanze catastali del terreno ove è avvenuto l'abbandono;

- ANNESE MASSIMILIANO nato a Pontedera (PI) il 29/10/1976, residente in Ponsacco, Via Gramsci, 66, in qualità di Consigliere e socio della Società Annese Costruzioni Srl proprietaria come si riscontra dalle risultanze catastali del terreno ove è avvenuto l'abbandono;

di provvedere a propria cura e spese, entro i termini di seguito riportati a:

1) predisporre, entro 30 giorni dalla data, un piano di intervento finalizzato alla rimozione dei rifiuti presenti sul sito ed al ripristino dello stato dei luoghi.

   Detto piano, da presentare al Comune, dovrà essere così articolato:

   - classificazione delle varie tipologie di rifiuti per codice CER;
   - rimozione e invio a smaltimento/recupero;
   - eventuale scarifica di aree interessate da presenza di rifiuti;

   Il piano dovrà riportare nominativi ed estremi autorizzativi dei soggetti incaricati e un crono programma delle operazioni.

2) procedere entro 90 giorni dalla data di notifica della presente ordinanza, all'attuazione di quanto previsto nel Piano d'Intervento di cui al precedente punto 1);

3) effettuate le attività di cui al Piano d'intervento indicato al precedente punto 1, il soggetto dovrà fornire all'Amministrazione Comunale ed all'Unione Valdera la documentazione completa attestante l'avvenuto smaltimento/recupero dei suddetti rifiuti (relazione finale, FIR, rapporti di prova, rilievi fotografici, ecc.).

D I F F I D A

I Sig. ri:

- ANNESE DOMENICO nato a Cerignola (FG) il 19/04/1939, residente in Terricciola, Loc. Casanova, Via Terricciolese, 3, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e socio della Società Annese Costruzioni Srl proprietaria come si riscontra dalle risultanze catastali del terreno ove è avvenuto l'abbandono ;
- ANNESE ANTONIO nato a Cerignola (FG) il 24/12/1965, residente in Terricciola, Loc. Casanova, Via Terricciolese, 3, in qualità di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e proprietario della Società Annese Costruzioni Srl proprietaria come si riscontra dalle risultanze catastali del terreno ove è avvenuto l'abbandono;
- ANNESE MASSIMILIANO nato a Pontedera (PI) il 29/10/1976, residente in Ponsacco, Via Gramsci, 66, in qualità di Consigliere e proprietario della Società Annese Costruzioni Srl proprietaria come si riscontra dalle risultanze catastali del terreno ove è avvenuto l'abbandono;

ad eseguire quanto ordinato ai punti che precedono nei tempi e nei modi stabiliti nella presente Ordinanza.

DISPONE

1. Che nel caso di inottemperanza o ingiustificato ritardo a quanto previsto dalla presente Ordinanza, si procederà all'esecuzione d'Ufficio in danno dei soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate da questa Amm/ne, nonchè a procedere alla denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 255 comma 3 del D.Lgs 152/2006;
2. La notifica della presente Ordinanza a:

   - ANNESE DOMENICO nato a Cerignola (FG) il 19/04/1939, residente in Terricciola, Loc. Casanova, Via Terricciolese, 3;

   - ANNESE ANTONIO nato a Cerignola (FG) il 24/12/1965, residente in Terricciola, Loc. Casanova, Via Terricciolese, 3;

   - ANNESE MASSIMILIANO nato a Pontedera (PI) il 29/10/1976, residente in Ponsacco, Via Gramsci, 66;

3. La notifica della presente Ordinanza a:
   - Commissario Liquidatore come risultante dal Certificato della CCIAA Sig.ra Cavallini Sabrina nata a Pontedera il 24/07/1970 e residente in Pontedera Corso Matteotti, 141;
   - Commissario Giudiziale come risultante dal Certificato della CCIAA Sig. Lang Alberto nato a Livorno il 20.01.1961 e residente in Vicopisano, Via E,. Fermi, 6/8 a mezzo PEC all'indirizzo picp272014@procedurepec.it

4. Di trasmettere la presente Ordinanza:

   - All'A.R.P.A.T. Dipartimento provinciale di Pisa per PEC al seguente indirizzo arpat.protocollo@postacert.toscana.it;
   - Al Suap dell'Unione Valdera per PEC al seguente indirizzo **suap.unionevaldera@postacert.toscana.it**

- Al Corpo di Polizia Locale dell'Unione Valdera - Comando Territoriale di Casciana Terme Lari per PEC al seguente indirizzo **polizialocale.unionevaldera@postacert.toscana.it** per i procedimenti di competenza in materia di sanzioni e di Polizia Giudiziaria ai sensi del D. Lgs 152/2006;
- Al messo notificatore del Comune di Terricciola tramite PEC all'indirizzo protocollo.terricciola@cert.saga.it per la notifica ai Sig.ri ANNESE DOMENICO e ANNESE ANTONIO;
- Al messo notificatore del Comune di Ponsacco tramite PEC all'indirizzo comune.ponsacco@postacert.toscana.it per la notifica al Sig. ANNESE MASSIMILIANO;
- Al messo notificatore del Comune di Pontedera tramite PEC all'indirizzo pontedera@postacert.toscana.it per la notifica alla Sig.ra CAVALLINI SABRINA;
  - Al Sig. Lang Alberto a mezzo PEC all'indirizzo picp272014@procedurepec.it

5. La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio on line;

RENDE NOTO

- che il Resp. del Procedimento è il Dr. Arch. Nicola Barsotti Responsabile del Servizio Risorse per le Imprese e il Territorio e che l'Ufficio Competente per la presa visione degli atti è il Servizio Risorse per le Imprese e il Territorio del Comune di Casciana Terme Lari – U.O. Manutenzioni Ambiente Protezione Civile.

- che ai sensi dell'art. 3 della Legge 07.08.1990 n. 241 e ss.mm.ii., si ricorda che contro la presente Ordinanza è possibile presentare ricorso al T.A.R. della Toscana entro 60 giorni a decorrere dalla data di notifica dello stesso;

- che ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971 si ricorda che contro la presente Ordinanza è possibile presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni a decorrere dalla data di notifica dello stesso.

Mirko Terreni/
ArubaPEC s.p.a.